

**SETTORE AFFARI GENERALI**  
ACQUISTI IN COMUNE

**Capitolato speciale d'appalto per il servizio di assistenza e manutenzione del software del centralino VoIP e di apparecchiature telefoniche VoIP in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine, il Comune di Carpi e il Comune di Soliera– CIG: ZD63DF6326**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione del software del centralino VoIP NEXI 100 e di apparecchiature telefoniche VoIP in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine, il Comune di Carpi e il Comune di Soliera.

In particolare:

- servizio di assistenza e manutenzione del software del centralino VoIP e di apparecchiature telefoniche VoIP;
- n. 20 (venti) ore/uomo concernente il servizio di supporto specialistico per attività relative al software NEXI 100 e al sistema telefonico Voice Over IP (VoIP).

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile unico di progetto: dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio Acquisti in Comune del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine, che è possibile contattare al numero telefonico 059/649030, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale [acquisticomune@terredargine.it](mailto:acquisticomune@terredargine.it)
- punto istruttore della procedura è il dott. Massimiliano Montagnini che è possibile contattare al numero telefonico 059/649390, o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale [acquisticomune@terredargine.it](mailto:acquisticomune@terredargine.it) ;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): individuato dalla Stazione appaltante, il cui nominativo sarà indicato prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Il CPV di riferimento dell'appalto è il cod. 72253000-3 "Servizi di assistenza informatica e di supporto" inserito nell'Allegato n.9 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "*Servizi per l'Information Communication Technology*".

**Art. 2 – Durata del contratto**

Il contratto di assistenza e manutenzione avrà decorrenza dalla data di stipula fino il 31/12/2024.

**Art. 3 – Importo dell'appalto e opzioni**

L'importo dell'appalto è di complessivi **Euro 3.406,20** (IVA 22% esclusa), così ripartito:

- canone annuo per il servizio di assistenza e manutenzione per l'Unione Terre d'Argine e il Comune di Carpi: Euro 1.400,00,00 (IVA 22% esclusa);
- canone annuo canone annuo per il servizio di assistenza e manutenzione per il Comune di Soliera: Euro 906,20 (IVA 22% esclusa);

- servizio di supporto specialistico per attività relative al software NEXI 100 e al sistema telefonico Voice Over IP (VoIP), per n. 20 ore/uomo: Euro 1.100,00 (IVA 22% esclusa); si precisa che il costo unitario di n.1 ora/uomo ammonta ad Euro 55,00 (IVA 22% esclusa).

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un anno per l'importo di Euro 3.406,20 (IVA 22% esclusa).

La facoltà potrà essere esercitata su espressa comunicazione della Stazione appaltante che avverrà entro n. 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Non sono previsti costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e non sono previsti costi della manodopera trattandosi di servizi di natura intellettuale.

#### **Art. 4 - Norme regolatrici del contratto**

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato, norme tra cui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- il Codice civile.

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato n.9 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "*Servizi per l'Information Communication Technology*".

#### **Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto**

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- l'offerta

#### **Art. 6 - Descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto**

L'oggetto del presente appalto consiste nel servizio di assistenza e manutenzione del software del centralino VoIP NEXI 100 e di telefoni VoIP in uso presso l'Unione delle Terre d'Argine, il Comune di Carpi e il Comune di Soliera.

In particolare, l'affidatario dovrà svolgere le seguenti attività:

Servizio di assistenza e manutenzione del software del centralino VoIP e di apparecchiature telefoniche VoIP

Il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo di un referente e tutte le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l'Amministrazione sia in grado di rapportarsi per tutte le eventuali esigenze ravvisate nel corso dell'appalto in oggetto. Tali informazioni dovranno pervenire al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo e-mail all'indirizzo [pec\\_sistemi.informativi@pec.terredargine.it](mailto:pec_sistemi.informativi@pec.terredargine.it) o a mezzo e-mail all'indirizzo [segreteria.sia@terredargine.it](mailto:segreteria.sia@terredargine.it). Ogni variazione del referente dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione.

Il servizio in questione copre sia la parte hardware, sia la parte software.

Le attività da parte del fornitore dovranno:

- svolgersi nell'ambito della settimana lavorativa articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana dalle ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00, festivi esclusi;
- prevedere prestazioni con interventi on site, da remoto o teleassistenza e/o in modalità telefonica durante l'orario lavorativo degli Uffici secondo i tempi e i livelli di servizio definiti nel presente capitolato;

Le tipologie di intervento ed i tempi di evasione sono classificati come segue:

- 1) in caso di problema bloccante (include ogni errore, malfunzionamento o guasto che implica l'impossibilità

totale del telefono VoIP o del software del centralino VoIP NEXI 100): l'affidatario dovrà garantire l'evasione della richiesta d'intervento entro n. 4 ore lavorative dalla segnalazione; qualora il problema ravvisato fosse più grave, l'affidatario dovrà fornirà soluzioni immediate per ridurre la gravità del problema o limitare l'impatto sull'utilizzo della parte software o della parte hardware.

2) in caso di problema grave (include ogni errore, malfunzionamento o guasto che implica un accesso o un utilizzo fortemente limitato del telefono VoIP o del software del centralino VoIP NEXI 100 che può coinvolgere funzionalità essenziali alla gestione), l'appaltatore dovrà garantire l'evasione della richiesta d'intervento entro n. 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione; qualora il problema ravvisato fosse più grave, l'affidatario dovrà fornirà soluzioni immediate per ridurre la gravità del problema o limitare l'impatto sull'utilizzo della parte software o della parte hardware.

3) in caso di problema lieve: include ogni errore, malfunzionamento o guasto che implica un accesso o un utilizzo fortemente limitato del telefono VoIP o del software del centralino VoIP NEXI 100 che può coinvolgere funzionalità essenziali alla gestione), l'appaltatore dovrà garantire l'evasione della richiesta d'intervento entro n. 16 ore lavorative dalla segnalazione; qualora il problema ravvisato fosse più grave, l'affidatario dovrà fornirà soluzioni immediate per ridurre la gravità del problema o limitare l'impatto sull'utilizzo della parte software o della parte hardware.

In particolare, l'affidatario dovrà svolgere le seguenti attività:

a) in caso di guasto la sostituzione di parti di apparecchiature telefoniche VoIP

L'intervento dovrà include la sostituzione a carico dell'affidatario di tutte le parti di apparecchiature telefoniche VoIP ed eventuali ulteriori parti di ricambio che dovessero risultare necessari per il ripristino dell'operatività di un'apparecchiatura telefonica. Il materiale di consumo, quale a titolo puramente esemplificativo batterie e pile, monitor o cinescopi, etc., sarà oggetto di affidamento a parte con apposito provvedimento.

b) in caso di guasto non riparabile con sostituzione di parti di ricambio, sostituzione per intero di apparecchiature telefoniche VoIP

L'intervento dovrà includere la fornitura di apparecchiature telefoniche VoIP e l'eventuale sostituzione e/o la riparazione delle componenti necessarie al funzionamento. Al termine dell'intervento, il terminale dovrà essere completamente funzionante (parte hardware e parte software), nonché integrato con il sistema attualmente in essere (parte hardware e parte software). In caso di guasto di una parte di ricambio non più disponibile sul mercato, l'affidatario dovrà sostituire la parte di ricambio guasta con una parte di ricambio equivalente che garantisca il corretto funzionamento del dispositivo e la integrazione del dispositivo con il software di gestione in uso.

c) in caso di malfunzionamento verifica e configurazione di apparecchiature telefoniche VoIP (parte hardware e parte software)

L'affidatario dovrà procedere alla verifica e all'eventuale configurazione dell'apparecchiatura telefonica VoIP indicata dall'Amministrazione. Il presente punto vale sia per la parte hardware sia per la parte software.

d) in caso di malfunzionamento del software del centralino VoIP NEXI 100

L'affidatario dovrà procedere alla risoluzione di qualsiasi problematica evidenziata in merito al software del centralino VoIP NEXI 100.

Servizio di supporto specialistico per attività relative al software NEXI 100 e al sistema telefonico Voice Over IP (VoIP)

Il servizio di supporto specialistico richiesto consiste in n. 20 ore/uomo di attività a chiamata in base alle necessità dell'Ente

Il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo di un referente e tutte le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l'Amministrazione sia in grado di rapportarsi per tutte

le eventuali esigenze ravvisate nel corso dell'appalto in oggetto. Tali informazioni dovranno pervenire al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo e-mail all'indirizzo PEC sistemi.informativi@pec.terredargine.it o a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.sia@terredargine.it. Ogni variazione del referente dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione.

Le attività da parte del fornitore dovranno:

- svolgersi nell'ambito della settimana lavorativa articolata su cinque giorni, dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana dalle ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00, festivi esclusi;
- prevedere prestazioni con interventi da remoto o teleassistenza e/o in modalità telefonica durante l'orario lavorativo degli Uffici secondo i tempi e i livelli di servizio definiti nel presente capitolato.

Le attività di supporto specialistico a chiamata avranno ad oggetto:

a) ampliamenti della rete telefonica VoIP

l'affidatario dovrà espletare attività sistemistiche necessarie per ampliare la rete telefonica Nexi nell'ambito di servizi e uffici dell'Unione Terre d'Argine, il Comune di Carpi e il Comune di Soliera in cui è in uso un telefono VoIP;

b) attività di personalizzazioni:

l'affidatario dovrà espletare le attività sistemistiche necessarie ad attivare impostazioni personalizzate al software NEXI100 funzionali a rispondere a specifiche esigenze dell'ente; le richieste di personalizzazione saranno formulate dal personale tecnico del SIA e concordate, per quanto concerne la relativa fattibilità, con il personale tecnico dell'affidatario; rientrano in questa tipologia di attività, la configurazione di risponditori automatici, segreterie telefoniche, IVR (Interactive Voice Response) con voce preregistrata e scelta delle opzioni tramite digitazione da parte dell'interlocutore, in modo da smistare le chiamate in automatico;

c) modifiche alla programmazione del software NEXI100 e delle apparecchiature telefoniche VoIP:

l'affidatario dovrà espletare le attività sistemistiche necessarie per modificare le funzionalità del software NEXI 100 e degli apparecchi telefonici VoIP già attive e che dovessero rendersi necessarie per efficientare il funzionamento della rete VoIP presso l'Unione Terre d'Argine, il Comune di Carpi e il Comune di Soliera, le attività del punto in questione sono la riconfigurazione e attivazione di nuovi numeri interni su apparecchi telefonici VoIP acquistati in precedenza, modifiche della configurazione degli interni su telefoni VoIP già esistenti, lo spostamento e la riconfigurazione di telefoni già installati;

d) configurazione di nuovi numeri interni per apparecchi telefonici VoIP nuovi:

l'affidatario dovrà espletare le attività necessarie per collegare e configurare alla rete VoIP esistente presso l'Unione Terre d'Argine, il Comune di Carpi e il Comune di Soliera di nuovi numeri interni; l'attività fa riferimento alla prima configurazione per apparecchi già presenti nei magazzini di Unione, Carpi, Novi di Modena e Soliera e mai utilizzati.

Le attività dovranno essere calendarizzate dal personale tecnico del SIA dell'Unione e l'affidatario dovrà espletare le attività in base alla urgenza così configurata:

- attività urgente: l'appaltatore dovrà garantire l'evasione della richiesta d'intervento entro n. 1 (uno) giorno lavorativo dalla segnalazione;
- attività non urgente: l'appaltatore dovrà garantire l'evasione della richiesta d'intervento entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione.

Si precisa che l'elenco delle prestazioni per le quali potrà essere richiesto il supporto specialistico non è tassativo, pertanto potrà essere attivato per ulteriori prestazioni non previste nell'elenco sopra riportato.

## **Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore**

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, munito di conoscenze tecniche adeguate a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

L'affidatario dovrà operare nell'esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
- sottoscrivere un accordo privacy *ex art. 28 del DGPR 679/2016* in materia di trattamento dei dati personali con il Dirigente p.t. del Settore Sistemi Informativi quale Titolare del trattamento dei dati.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

#### **Art. 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) Per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

#### **Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione.**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 12 - Verifica di conformità**

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Ai sensi dell'art 50, comma 7, e art. 38 dell'allegato II-14 del D.lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'appalto il DEC emette il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere confermato dal RUP.

#### **Art. 13 - Inadempimenti e penalità**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice le seguenti penali:

##### **a) penale per ritardo:**

la Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare al fornitore le seguenti penalità:

- per attività di assistenza e manutenzione:

per un errore bloccante: la Stazione appaltante applicherà la penale dell'0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo successiva per gli interventi di cui all'art. 6 del presente capitolato;

per un errore non bloccante: la Stazione appaltante applicherà la penale dell'0,30 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo successiva per gli interventi di cui all'art. 6 del presente capitolato.

- per attività di supporto specialistico:

per attività urgente: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale dell'0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art. 6 del presente capitolato;

- attività non urgente: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale dello 0,30 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art. 6 del presente capitolato.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

##### **b) penale per inadempimento:**

la penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento delle attività di cui all'art. 6 del presente capitolato.

In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo privacy la Stazione appaltante applicherà la penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata decurtazione dell'importo della penalità da applicare alla fattura emessa dall'affidatario.

#### **Art. 14 - Risoluzione**

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi derivanti dall'Accordo privacy che verrà sottoscritto tra il titolare del trattamento dei dati oggetto dell'appalto e l'appaltatore;
- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'oggetto del presente appalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n.5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto del servizio di assistenza e manutenzione;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

### **Art. 15 - Cessione del contratto e cessione di crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi all'oggetto dell'appalto che l'appaltatore intende subappaltare.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

### **Art. 16 - Subappalto**

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **Art. 17 - Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

### **Art. 18 – Pagamento delle fatture**

La fatturazione dovrà svolgersi come segue:

- fatturazione quadrimestrale posticipata per quanto concerne il canone del servizio di assistenza e manutenzione;
- fatturazione mensile e posticipata, per le attività di supporto specialistico, svolte nel mese precedente

A tal fine, il direttore dell'esecuzione accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, il direttore dell'esecuzione lo certifica e lo trasmette al Responsabile Unico del Progetto entro un termine non superiore a sette giorni.

Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, autorizza l'emissione delle fatture.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.



Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) dal Codice Univoco: Ufficio UFA4B7.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”.

Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine – U4 Settore Servizi Informativi con in 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360.

Le fatture dovranno necessariamente recare le prestazioni che sono state rese e dovranno riportare il CIG e il CUP del progetto.

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche che dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

1. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
2. Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
3. CIG
4. C/C dedicato;
5. Numero dell'impegno di spesa;
6. Numero della determina di impegno.

Si precisa che le fatture che non rispettano i requisiti sopraesposti verranno rifiutate dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Prima di autorizzare il pagamento di ogni fattura, il RUP provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS-INAIL aggiornato ed in corso di validità. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 11 del D.lgs. n. 36/2016.

#### **Art. 19 - Obblighi di tracciabilità**

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'Unione delle Terre d'Argine ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

#### **Art. 20 - Revisione prezzi**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, del servizio di assistenza e manutenzione. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### **Art. 21 - Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

#### **Art. 22 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta unionale n. 3 del 22/01/2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Art. 23 - Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

#### **Art. 24 - Riservatezza**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il presidente p.-t. dell'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: indirizzo PEC [terredargine@postecert.it](mailto:terredargine@postecert.it) tel. +39 059/649111, indirizzo e-mail [presidente@terredargine.it](mailto:presidente@terredargine.it);
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'ing. Maurizio Pastore contattabile all'indirizzo e-mail [responsabileprotezionedati@terredargine.it](mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it) ;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione delle Terre d'Argine implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre,

potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.